

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa e Proprietà Industriale

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Chiara Campagner - Presidente rel. est.

dott.ssa Lisa Torresan - Giudice

dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice

sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc, iscritto al n. _____

R.G., interposto da:

nei confronti di _____
reclamante

avverso l'ordinanza di data 28.6.2024;
sentiti i difensori in camera di consiglio all'udienza del 17.10.2024, ha pronunciato la
seguinte _____
-reclamata

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato in data 11.12.2023,

convenivano in giudizio la _____ S.R.L. (di seguito
) _____, chiedendo l'annullamento della delibera con cui, in data 12.09.2023,
l'assemblea dei soci di _____ aveva approvato -con il loro voto contrario- un aumento, a
pagamento e scindibile, del capitale sociale per un importo di euro 1.650.000,00 con
diritto di opzione a favore dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni,

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n. : del 21/05/2025

riconoscendo *“espressamente ai soci la facoltà di eseguire i conferimenti necessari in denaro ovvero anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci stessi verso la società, anche se non ancora scaduti (a sensi dell’art. 1252 c.c.)”*.

Essi espongono che -fino a tale delibera di aumento del capitale sociale- erano soci per una quota complessiva pari al 26% del capitale sociale di , capitale sociale di euro 50.000,00 detenuto per la residua quota del 74% dall’arch. in proprio (con una quota del 10,5%), attraverso S.R.L. (società di cui egli è socio e amministratore unico e titolare di una quota del 30%) e attraverso i propri familiari (la moglie titolare con una quota del 10,5% e i figli titolari di una quota dell’11,5% ciascuno).

L’arch. è anche l’Amministratore Unico di con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L’aumento di capitale veniva sottoscritto da S.R.L. e da mentre gli attori non avevano esercitato il diritto di opzione, con la conseguenza che la loro partecipazione sociale complessiva era scesa dal 26% all’1,02% mentre quella del socio di maggioranza era passata dal 74% al 98,98%.

Gli attori lamentavano l’illegittimità della delibera per abuso di potere da parte del socio di maggioranza nonché Amministratore Unico, l’arch. che mirava a diluire la partecipazione dei soci di minoranza e ad acquisire il pressoché integrale controllo della società, senza alcun esborso economico; la delibera risultava, inoltre illegittima perché approvata con il voto determinante del socio di maggioranza, portatore di un interesse (acquisire la quota dei soci di minoranza senza esborsi) confliggente con quello della società (ottenere nuova finanza).

Con comparsa depositata in data 25.01.2024, si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Esponesse che unicamente e srl si erano fatti carico di offrire sostegno finanziario a e che la delibera assunta era preordinata al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, onde ottenere dal ceto bancario l’apertura di nuove linee di credito e il rinnovo della fideiussione, necessaria per il rinnovo della licenza dell’attività di scavo ed estrazione da parte della Regione Veneto.

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc gli attori chiedevano la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, adducendo a fondamento dell'illegittimità della stessa:

- l'entità dell'aumento di capitale, pari a 33 volte il capitale sociale;
- le tempistiche dell'aumento di capitale, deliberato prima di conoscere l'esito del giudizio avanti al Tar, in cui si controverteva della legittimità dell'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione della nuova cava;
- le modalità di realizzazione dell'aumento di capitale, che non aveva comportato l'immissione di nuova finanza nelle casse sociali, ad eccezione del versamento di € 38.332,31 da parte di _____, mentre il rilascio della fideiussione era stato reso possibile solo a seguito delle garanzie reali e personali prestate dal socio di maggioranza;
- le proporzioni dell'aumento di capitale, che aveva consentito al socio di maggioranza di non effettuare alcun esborso economico, ma di avvalersi per l'intero importo di sottoscrizione (pari ad € 1.221.000,00) della compensazione con il credito derivante dalla restituzione del finanziamento socio;
- le fuorvianti informazioni fornite dall'A.U. _____ in assemblea, a giustificazione della necessità di procedere all'aumento del capitale, ossia che la banca, per il rinnovo della garanzia bancaria in favore della Regione Veneto ormai in scadenza, avrebbe "richiesto alla società una adeguata patrimonializzazione ed una contro garanzia pari ad €. 2.800.000,00" mentre, solo dopo pochi giorni dall'assemblea, l'arch. _____ chiese e ottenne dalla Regione Veneto una riduzione da euro 1.000.000,00 ad euro 385.000,00 dell'importo del deposito cauzionale da prestare;
- la possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale attraverso la compensazione volontaria con crediti anche non scaduti era stata approvata con il voto determinante del socio di maggioranza, che aveva un interesse confliggente con quello della società ed era inoltre contraria all'interesse della società, che necessitava dell'iniezione di risorse reali.

In punto periculum in mora, deduceva il concreto timore che -qualora il socio di maggioranza decidesse, nelle more del giudizio, di cedere a terzi la sua attuale quota del 98,98% del capitale sociale- l'aumento di capitale assumerebbe degli effetti oramai irreversibili perché -di fronte all'intangibilità dei diritti acquistati dall'acquirente di

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

buona fede ai sensi dell'art. 2377 c.c.- gli odierni ricorrenti si potrebbero valere di una tutela solo risarcitoria, mentre la società non ritrarrebbe effetti negativi dalla pronuncia della sospensiva.

si costituiva nel subprocedimento cautelare opponendosi all'istanza di sospensiva, riproponendo le medesime già svolte nei precedenti atti di causa.

Con ordinanza di data 28.6.2024 il ricorso veniva rigettato.

Il Giudice di prime cure dava atto dell'ammissibilità dell'istanza, potendosi pronunciare la sospensiva non solo al fine di precludere l'"esecuzione" della delibera, ma anche ogni effetto che la delibera sia ancora suscettibile di produrre.

Nel caso di specie, la delibera continua a produrre gli effetti collegati e derivanti dalla alla modifica dei rapporti partecipativi, in primis influisce sul calcolo delle maggioranze assembleari.

Evidenziava che il Tar Veneto medio tempore aveva deciso in senso favorevole a che oggi può iniziare l'attività, e pertanto la società, in questa fase, avrebbe tratto maggior nocumento dalla sospensiva della delibera, che non gli attori dalla revoca, posto che con l'eliminazione dei debiti da restituzione finanziamento soci il patrimonio netto della società era stato rafforzato.

Escludeva fosse ravvisabile conflitto di interesse, non essendo stata rappresentata dagli attori una vera e propria incompatibilità fra l'interesse concreto della società e quello del socio, in quanto gli attori sostengono l'eccessività dell'aumento.

Sotto il profilo dell'abuso, deduceva che il voto da parte dei soci di maggioranza non era stato esercitato con il solo scopo di danneggiare gli altri soci, in quanto aveva comportato la liberazione da una parte significativa dei debiti e l'aumento del patrimonio netto.

La condotta tenuta dai soci di maggioranza, volta a trasformare i finanziamenti in apporti di capitale risponde all'esigenza, normativamente tutelata anche mediante la disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cc, secondo la quale le necessità della società vanno sovvenute dai soci mediante aumento di capitale.

Rilevava, inoltre, che anche nelle difese attoree si dava atto che i finanziamenti dei soci erano stati vitali per il sostegno finanziario della società e che alcuni soci se ne erano fatti carico in maniera più che proporzionale rispetto alle partecipazioni, sicché in sede

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

di aumento di capitale non poteva essere elevata a giusta misura dell'interesse sociale l'ammontare dei finanziamenti effettuati dagli attori.

Osservava, infine, che gli attori non avevano dedotto la loro impossibilità di sottoscrivere l'aumento, ma hanno fatto valere il loro disinteresse a fornire altro denaro alla società, sicché la diluizione della loro partecipazione era conseguenza della preferenza da loro espressa.

Rimetteva la liquidazione delle spese alla sentenza.

Interponevano reclamo avverso la suddetta ordinanza gli attori, i quali neppure si premuravano di formulare specifici motivi di reclamo, esprimendo le loro doglianze con riferimento a ciascun punto di motivazione, che possono essere sintetizzate come segue:

1) AUMENTO DI CAPITALE

- a) sospensione della delibera di aumento di capitale dopo un rilevante periodo di tempo sarebbe scoraggiata dall'ordinamento
- l'istanza di sospensiva è stata proposta dopo la pronuncia della sentenza favorevole del Tar e dopo il decorso di un congruo lasso di tempo, senza che parte attrice provvedesse ad effettuare gli investimenti propedeutici all'avvio dell'attività di scavo e posti a giustificazione dell'aumento di capitale;
- b) aumento di capitale risponde sempre all'interesse sociale
- si tratta di affermazione tautologica;
- c) il passaggio da debiti postergati a capitale determinerebbe un miglioramento del netto patrimoniale rispetto ai terzi, in particolare alle Banche;
- tale assunto è smentito dalla condotta tenuta dalla Banca per la concessione a di una fideiussione di € 385.000,00; l'istituto di credito ha, infatti, chiesto garanzie personali e reali di importo addirittura superiore a quello oggetto di fideiussione, tanto che l'arch. ha dovuto rilasciare una fideiussione personale di pari importo e concedere un pegno di € 100.000,00 sul conto corrente della società, a riprova che l'aumento di capitale per le modalità prescelte di compensazione del debito da sottoscrizione con il credito inesigibile per la restituzione dei finanziamenti prestati costituisce un mero maquillage contabile, che non muta gli indici di solidità della società;
- d) obbligo per il socio di aumentare il capitale;

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

-l'art. 2467 cc introduce l'istituto della postergazione per l'ipotesi in cui il finanziamento sia stato effettuato in una situazione di eccessivo squilibrio finanziario nella quale sarebbe stato ragionevole (e non certo obbligatorio) un conferimento

2) ABUSO DELLA MAGGIORANZA

- a) Diminuzione dell'affezione sociale da parte del gruppo Fabbris, dopo il venir meno delle trattative per la cessione della partecipazione di Saci e successiva richiesta di recupero dei crediti vantati dal gruppo Fabbris nei confronti di

- dopo che le parti si erano accordate per l'uscita dei dalla società con cessione delle partecipazioni al prezzo di € 500.000,00, l'arch. a seguito della sospensione nel 2022 da parte del TAR Veneto dell'autorizzazione regionale all'avvio della cava, aveva subordinato il pagamento del prezzo all'inizio dell'attività estrattiva; il prezzo proposto dall'arch. era stato accettato dagli attori proprio in ragione dell'alea dei giudizi amministrativi, trattandosi, al contrario, di prezzo incongruo se l'attività di scavo fosse effettivamente stata avviata, tenuto conto dei ricavi milionari realizzabili con l'attività estrattiva; la richiesta di recupero dei crediti del gruppo faceva pertanto seguito al ripensamento dell'arch.

 in relazione al prezzo di acquisto della partecipazione e la convocazione dell'assemblea per deliberare sull'aumento di capitale costituisce, a sua volta, rivalsa del gruppo rispetto alla legittima iniziativa di recupero dei crediti da parte dei

- b) Abuso del socio sarebbe configurabile solo in presenza dell'intendimento di danneggiare gli altri soci, in difetto di un legittimo interesse del socio votante, rinvenibile invece, secondo il Giudice, nel caso di specie

-Parte reclamante contesta il carattere tautologico dell'affermazione del giudice di prime cure, essendo inscindibilmente connessi lo scopo di danneggiare gli altri per il conseguimento di un proprio vantaggio.

Inoltre, la proposta di aumento di capitale implicante per il socio di maggioranza la facoltà di sottoscriverlo in proporzione rispetto alla propria quota di partecipazione avvalendosi integralmente della compensazione

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

costituisce indice di abuso ed è disancorata dalle effettive esigenze di liquidità della società.

Infine, il fatto che i soci di minoranza avessero finanziato la società non in misura proporzionale alla loro partecipazione, in difetto di un obbligo di siffatta natura in capo a loro, non può far derubricare a mera preferenza individuale la decisione di non sottoscrivere l'aumento di capitale.

Quanto alla diluizione, essa costituisce il portato della condotta abusiva e ingiustificatamente il Giudice di prime cure non ha valorizzato tale effetti, mentre gli attori hanno impugnato la delibera proprio perché la loro partecipazione al capitale sociale di si era ridotta, passando dal 26% all'1,02%

3) CONFLITTO DI INTERESSI

Secondo il GI l'aumento di capitale mediante compensazione dei finanziamenti soci postergati non ha costituito uno sforzo economico minimo e gli attori avrebbero aderito anch'essi all'aumento di capitale se avessero potuto evitare esborsi in denaro.

Replicano gli attori che l'unico interesse sociale era quello di ricevere liquidità e ciò sarebbe stato possibile per il tramite di versamenti/conferimenti in denaro.

Quanto al periculum in mora, evidenziavano che il gruppo dopo la definizione del giudizio avanti al Consiglio di Stato, intende cedere le quote. Nel frattempo, si è spogliata dell'unico cespite di valore, ossia di un immobile ubicato in centro storico a Vicenza iscritto a bilancio per 5 milioni di euro.

La società non ha ancora avviato l'attività estrattiva, non essendo reperibili sul mercato finanziatori, mentre la sospensione non danneggerebbe la società, la cui solidità è fittizia e che ha comunque ottenuto il rilascio della fideiussione.

Concludeva per l'accoglimento del reclamo.

Si costituiva deducendo che la società dalla sua costituzione era sempre rimasta inattiva, non essendo ancora definiti i giudizi amministrativi e che si era fino ad ora sostenuta grazie ai finanziamenti effettuati in misura prevalente da Veneta Investimenti.

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n. 1

Repert. n. 1510

del 21/05/2025

Evidenziava che l'aumento di capitale era aperto a tutti i soci e che gli odierni reclamanti avevano deciso di non sottoscriverlo, neppure fino alla compensazione dei propri crediti.

Negava la sussistenza del *fumus boni iuris*, rimarcando che la tempistica e la modalità dell'aumento di capitale rispondevano alle esigenze sociali, esplicitate in delibera, come confermato dall'istruttoria svolta e che la possibilità di avere un bilancio liberato dai debiti aveva giovato alla società facilitando il rilascio della fideiussione.

Osservava che i fatti posti a fondamento del *periculum in mora* erano inveritieri e concludeva per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza cautelare.

Il reclamo non è fondato per i motivi che si espongono.

In primo luogo, i reclamanti ritengono non pertinente il richiamo contenuto nell'ordinanza reclamata all'art. 2479 ter cc, in quanto si riferisce alle delibere nulle e non invece annullabili come quella in esame.

La censura non coglie nel segno.

L'art. 2379 ter cc, richiamato dall'art. 2479 ter u.c. dettato in materia di srl, introduce un regime differenziato nelle ipotesi ivi contemplate, tra le quali la delibera di aumento di capitale, rispetto alle altre deliberazioni nulle, giustificato dall'esigenza di assicurare la stabilità degli assetti societari e la certezza di operazioni di particolare importanza per la vita della società, oltreché di garantire l'affidamento dei terzi.

Le stesse esigenze di certezza e stabilità si impongono *a fortiori* rispetto a delibere di aumento di capitale annullabili, dove è stabilito un termine di impugnazione di soli 90 giorni, sensibilmente ridotto rispetto alle delibere nulle.

POSTERGAZIONE

Parte reclamante contesta la ricostruzione della disciplina della postergazione contenuta nell'ordinanza reclamata, affidandosi ad una parcellizzazione dei singoli punti di motivazione, che finisce per tradire la complessiva impostazione della motivazione, che risulta nel suo insieme corretta e condivisa dal Collegio.

Basterà nella presente sede ribadire che la disciplina della postergazione contenuta nell'art. 2467 cc è volta a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione diffuso nelle medie e piccole imprese.

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

La postergazione trova la sua ragione giustificatrice nel comportamento del socio, che pur conoscendo o dovendo conoscere la situazione di crisi finanziaria in cui versa la società, non la sostiene con mezzi adeguati, ossia con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento che aggrava lo squilibrio patrimoniale.

Come affermato dalla S.C. *“il legislatore, tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.).*

I finanziamenti de quo, pertanto, costituiscono prestiti e non apporti di capitale, alla cui disciplina - rimborsabilità solo all'esito della liquidazione e, quindi, dopo la restituzione anche dei prestiti anomali - non sono soggetti. Nondimeno, l'effetto della postergazione è automatico..... il credito restitutorio, sebbene eventualmente sia anche scaduto il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c., non è esigibile. La postergazione prevista dalla norma finisce, così, per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l'inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata” (Cass. civ. sent. n. 12994 del 2019).

In dottrina ed in giurisprudenza è pacifico che il socio può estinguere il proprio debito assunto sottoscrivendo l'aumento di capitale, tramite compensazione con un credito vantato dal medesimo socio nei confronti della società (Cass. civ. n. 6711 del 2009).

Orbene, è evidente che l'estinzione del debito nei confronti del socio determina un incremento del patrimonio netto, a tutela dei creditori.

Ed invero, le medesime conclusioni rimangono ferme anche nel caso in cui il credito vantato dal socio sia postergato: ed invero, l'effetto della compensazione è quello di rendere definitivamente inesigibile quel credito che invece potrebbe esserlo solo transitoriamente finché opera la postergazione.

Ed invero, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, se al momento della richiesta di rimborso, la situazione di squilibrio, dapprima esistente e quindi atta a rendere il credito non esigibile, sia venuta meno, ciò comporta il superamento dello stato di inesigibilità (Cass. civ. sent. n. 12994 del 2019).

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n. : del 21/05/2025

La conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre pertanto alla protezione degli interessi dei creditori terzi, a tutela dei quali è posta la disposizione di cui all'art. 2467 cc.

È evidente allora che l'aumento di capitale attraverso l'estinzione per compensazione di un debito non è contrario né all'interesse della società, né dei terzi.

Passando all'esame della concreta fattispecie, nel 2021 la Regione autorizzava l'attività di scavo e il decreto regionale subordinava l'efficacia dell'autorizzazione ai lavori di cava alla presentazione da parte di di una polizza fideiussoria bancaria di un milione di euro.

La polizza era in scadenza a marzo 2024 e necessitava di rinnovo o di produzione di una nuova, essendo imminente, dopo molteplici contenziosi avanti al Giudice amministrativo, la decisione del Tar Veneto sulla legittimità dell'autorizzazione allo scavo.

Per inciso, con sentenza del Tar Veneto di data 8.11.2024, veniva respinto il ricorso volto all'annullamento dell'autorizzazione regionale allo scavo a favore di

La situazione finanziaria di a settembre 2023 non consentiva il rinnovo della fideiussione, condicio sine qua non per il mantenimento dell'autorizzazione allo scavo.

Di qui la necessità di consolidare la situazione patrimoniale della società.

Durante l'assemblea del 12.9.2023 veniva esplicitata tale finalità, come si legge nel verbale: *"inoltre, è in essere una garanzia bancaria verso la Regione Veneto, che è in scadenza e va rinnovata pena la revoca dell'autorizzazione rinnovo, per il quale la Banca garante ha richiesto alla società una adeguata patrimonializzazione ed una contro garanzia pari ad € 2.800.000,00."*

L'iniziativa di aumento del capitale assunta dall'amministratore di ha incontrato il favore di Banca del Veneto Centrale, che poi ha concesso la fideiussione.

Nella missiva prodotta sub doc. 16 fasc. reclamati si legge quanto segue *"si conferma che per l'istruttoria della pratica e la successiva analisi è stata di fondamentale importanza l'evidenza dell'aumento di capitale registrato, prevalentemente con rinuncia ai finanziamenti soci. Tale dato ha migliorato gli indici patrimoniali aziendali, considerato che gli indici economici non sono positivamente valutabili vista la mancanza di redditività attuale"*.

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n. : del 21/05/2025

Anche la dipendente della Banca, sentita come teste nel giudizio di merito, ha confermato che l'aumento di capitale deliberato da è stato valutato positivamente dalla Banca, tanto da portare al rilascio della polizza fideiussoria.

L'aumento di capitale approvato dall'assemblea tenutasi il 12.9.2023 ha, in definitiva, consentito alla società di presentarsi alle banche priva di debiti rilevanti ed agevolato il rilascio della fideiussione.

ABUSO DI MAGGIORANZA

La fattispecie di abuso della maggioranza nelle deliberazioni assembleari, pur se non contemplato da alcuna previsione normativa, viene riconosciuto da tempo sia in dottrina sia in giurisprudenza; per indicare l'esercizio emulativo di un diritto, esorbitante dai limiti imposti da specifiche norme o da clausola generali.

La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario.

In giurisprudenza l'abuso del diritto in ambito societario postula la ricostruzione del fenomeno societario in termini contrattualistici.

I soci, nel costituire una società, instaurano tra loro un vincolo contrattuale, nell'esecuzione del quale sono tenuti al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Corollario di tale impostazione contrattualistica è che l'esercizio del diritto di voto può essere finalizzato al conseguimento di un interesse proprio del votante, salvo il limite del danno altrui.

Buona fede e correttezza costituiscono allora i parametri orientatori per valutare l'abusivo esercizio del diritto: l'annullamento della delibera assembleare può essere pronunciato se l'esercizio del diritto di voto da parte della maggioranza non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società, essendo piuttosto asservito al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Tribunale Roma, 31 marzo 2017).

La stessa giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte nel senso che *“l'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando*

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. civ., sent. n. 2334 del 2012; 1361 del 2011).

I due requisiti non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì Cass., 19 aprile 2003, n. 6361; Trib. Roma, 22 ottobre 2002, Trib. Milano, 22 giugno 2001, Trib. Milano, 28 giugno 2001).

La prova dell'abuso incombe sulla parte che assume l'illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.

In conclusione, l'abuso sussiste se la decisione a) non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società; b) è il risultato di una intenzionale attività dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass 27387/2005 e in questo senso anche Tribunale Torino sentenza n. 2100/2017; Tribunale Milano 2488 del 2021)

Orbene, con riguardo al primo profilo, non può essere esclusa prima facie la sussistenza di un interesse della società correlato all'adozione della delibera, in quanto l'aumento di capitale tramite compensazione del credito da finanziamento soci è stato determinante per il rilascio della polizza fideiussoria, al quale hanno concorso anche le garanzie personali e reali prestate dall'arch. : l'istruttoria orale ha confermato che l'istituto di credito non avrebbe concesso la fideiussione se non fosse stato effettuato un aumento di capitale e la fideiussione doveva essere rinnovata entro marzo 2024.

Inoltre, la circostanza che la società necessiti anche di liquidità per dare avvio allo scavo, una volta confermata la validità dell'autorizzazione, esigenza solo in parte soddisfatta tramite l'aumento di capitale, a mezzo del versamento della somma di € 38.000,00, non è sufficiente per ritenere che l'aumento di capitale fosse contrario all'interesse sociale: esso ha comunque consentito la sensibile riduzione dei debiti (i finanziamenti sono, infatti, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale come debiti) e l'incremento del patrimonio netto, migliorando gli indici di solidità patrimoniale e finanziaria e per l'effetto il rilascio della fideiussione, in difetto della quale l'autorizzazione regionale si sarebbe caducata.

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n.

del 21/05/2025

Infine, l'effetto diluitivo dell'aumento di capitale è conseguenza della libera scelta dei soci reclamanti di non sottoscrivere l'aumento; trattandosi di aumento di capitale scindibile, essi avrebbero quantomeno potuto sottoscriverlo fino a concorrenza del credito da rimborso dei finanziamenti da loro versati.

Né è stata allegata l'incapienza dei reclamanti e l'impossibilità finanziaria di procedere all'aumento di capitale.

Neppure merita accoglimento la doglianza dei reclamanti, secondo cui l'importo per il quale procedere all'aumento di capitale è stato calibrato rispetto al credito restitutorio vantato dal socio di maggioranza per i finanziamenti effettuati.

Ed invero, non è consentito al giudice un sindacato volto a verificare se tra le varie opzioni ed "interessi" sul campo, in relazione ad una delibera adottata a maggioranza siano "preferibili" l'opzione e gli interessi perseguiti dalla maggioranza con il suo deliberare piuttosto che le contrapposte opzioni e interessi della minoranza (Tribunale Venezia, sentenza 1050 del 2023).

CONFLITTO DI INTERESSI

L'art. 2479 ter comma 2 c.c. prevede specificamente l'annullabilità delle decisioni dell'assemblea potenzialmente dannose per la società assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno,

per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall'art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che:

- (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società;
- (ii) e la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.

Nel caso di specie, la delibera, lungi da comportare effetti dannosi per la società, ha determinato un miglioramento della situazione patrimoniale, che esclude in radice l'annullamento della delibera sotto questo profilo.

La trattazione del requisito del *periculum in mora* rimane assorbita, in difetto del *fumus boni iuris*.

Decreto di rigetto n. cronol. 1510/2025 del 21/05/2025

RG n.

Repert. n. del 21/05/2025

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Spese al merito.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

spese al merito;

sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.10.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Chiara Campagner